



COMUNE DI GRANCONA
Provincia di Vicenza

REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA E RURALE

PARTE I

DISPOSIZIONI DI POLIZIA URBANA

TITOLO I° DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 - Finalità
- Art. 2 - Funzioni di Polizia Urbana
- Art. 3 - Accertamento delle violazioni
- Art. 4 – Definizioni

TITOLO II° SALVAGUARDIA DELLA SICUREZZA, QUALITA' E DECORO DELL'AMBIENTE URBANO

- Art. 5 - Spazi ed aree pubbliche: atti e comportamenti vietati
- Art. 6 – Emissioni di fumo ed esalazioni o polveri
- Art. 7 - Caravan, autocaravan, tende e accampamenti
- Art. 8 - Misure finalizzate ad una maggiore sicurezza stradale nonché ad un decoroso utilizzo del demanio comunale
- Art. 9 - Manutenzione e decoro degli edifici.
- Art. 10 - Pulizia e manutenzione delle aree verdi
- Art. 11 - Nettezza del suolo e dell'abitato
- Art. 12 - Attività con materiali di facile dispersione
- Art. 13 - Modalità di utilizzo del composte domestico
- Art. 14 - Modalità di utilizzo dei parchi pubblici
- Art. 15 - Sgombero neve
- Art. 16 - Rami e siepi
- Art. 17 - Ripari ai pozzi, cisterne e simili
- Art. 18 - Operazioni scomode svolte all'aperto
- Art. 19 - Depositi esterni

TITOLO III°: SOMMINISTRAZIONE E CONSUMO DI BEVANDE ALCOLICHE, QUIETE PUBBLICA ED ATTIVITA' VARIE

- Art. 20 - Divieto di uscita da locali di somministrazione bevande con bicchieri o similari
- Art. 21 - Disturbo alla pubblica quiete
- Art. 22 - Occupazioni con spettacoli viaggianti
- Art. 23 - Occupazioni con strutture pubblicitarie
- Art. 24 - Disciplina della mendicizia nel territorio comunale
- Art. 25 -Disciplina dei mestieri girovaghi
- Art. 26 - Divieto dell'esercizio del mestiere girovago del cosiddetto "lavavetri" e "distributore ambulante di fiori ed altri beni"
- Art. 27 - Vendita ed esposizione di materiale pornografico
- Art. 28 - Contrassegni del Comune
- Art. 29 - Luminarie
- Art. 30 - Addobbi e festoni senza fini pubblicitari

PARTE II

DISPOSIZIONI DI POLIZIA RURALE TITOLO I° DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 31 - Ambito di applicazione
- Art. 32 - Il servizio di Polizia Rurale
- Art. 33 - Organi preposti all'espletamento del servizio
- Art. 34 - Poteri del Sindaco e dei responsabili di area

TITOLO II° DISPOSIZIONI DI POLIZIA RURALE

- Art. 35 - Accensione di fuochi
- Art. 36 - Fossati, canali, scoli
- Art. 37 - Modalità di esercizio del pascolo
- Art. 38 - Introduzione di animali e pascolo abusivo
- Art. 39 - Casi di chiusura obbligatoria di pascoli
- Art. 40 - Pascolo in ore notturne
- Art. 41 - Transito del bestiame
- Art. 42 - Tutela delle api e degli altri insetti pronubi
- Art. 43 - Cartelli per esche avvelenate
- Art. 44 - Modalità di impiego degli antiparassitari

TITOLO III° CUSTODIA, PROTEZIONE E TUTELA DEGLI ANIMALI

- Art. 45 – Custodia e tutela degli animali
- Art. 46 - Detenzioni di cani od altri animali
- Art. 47 - Obbligo di raccolta delle deiezioni solide e tutela del patrimonio pubblico

TITOLO IV° DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

- Art. 48 - Abrogazioni di norme

PARTE I
DISPOSIZIONI DI POLIZIA URBANA

TITOLO I°
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Finalità

Il Regolamento di Polizia Urbana e Rurale disciplina, in conformità ai principi generali dell'ordinamento giuridico ed in armonia con le norme speciali e con le finalità dello Statuto dell'Ente, comportamenti ed attività comunque influenti sulla vita della comunità cittadina al fine di salvaguardare la convivenza civile, la sicurezza dei cittadini, la più ampia fruibilità dei beni comuni e di tutelare la qualità della vita e dell'ambiente.

Il presente Regolamento è efficace in tutti gli spazi ed aree pubbliche nonché in quelle private gravate da servitù di pubblico passaggio, salvo diversa disposizione. Le stesse norme sono applicabili qualora le attività ivi previste esplicino, comunque, i loro effetti fuori dalle pertinenze di una qualsiasi area privata. Quando, nel testo degli articoli, ricorre il termine Regolamento senza alcuna qualificazione, con esso deve intendersi il Regolamento di Polizia Urbana e Rurale.

Art. 2 - Funzioni di Polizia Urbana

Le funzioni amministrative di polizia urbana concernono le attività di polizia che si svolgono esclusivamente nell'ambito del territorio comunale che non sono proprie dell'Autorità dello Stato ai sensi del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e del D.Lgs. n. 112/98.

Art. 3 - Accertamento delle violazioni

All'accertamento delle violazioni delle norme contenute nel presente Regolamento, eseguito nel rispetto delle norme previste dalla Legge 24-11-1981 n° 689, procedono gli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria e Polizia Locale.

Art. 4 - Definizioni

Ai fini della disciplina regolamentare per bene comune in generale si intende:

- a) il suolo pubblico, ovvero privato ma soggetto ad uso pubblico costituito nei modi e nei termini di legge;
- b) i parchi ed i giardini pubblici e il verde pubblico in genere;
- c) le acque interne;
- d) i monumenti e le fontane monumentali;
- e) le facciate degli edifici e ogni altro manufatto la cui stabilità ed il cui decoro debbano essere salvaguardati;
- f) gli impianti e le strutture di uso comune, collocati sui beni comuni indicati nelle lettere precedenti.

Per fruizione di beni comuni si intende il libero e generalizzato uso dei medesimi da parte di tutti i cittadini, senza limitazioni o preclusioni, nel rispetto delle norme di cui al Regolamento. La fruizione dei beni comuni non necessita di preventive concessioni o autorizzazioni.

Per utilizzazione di beni comuni si intende l'uso particolare che di essi venga fatto, in via esclusiva, per l'esercizio, di norma temporaneo, di attività lecite, anche di carattere privato. L'utilizzazione dei beni comuni è sempre subordinata a preventiva concessione o autorizzazione.

TITOLO II°
SALVAGUARDIA DELLA SICUREZZA,
QUALITÀ E DECORO DELL'AMBIENTE URBANO

Art. 5 - Spazi ed aree pubbliche: atti e comportamenti vietati

La libera fruibilità degli spazi pubblici, così come indicati nell'art. 4 del Regolamento, deve essere consentita da parte ed a favore di tutta la collettività.

Sono, pertanto, vietati gli atti, le attività o i comportamenti che si pongono in contrasto con l'indicata finalità. In particolare, è vietato:

- a) arrampicarsi su monumenti, pali, arredi, segnaletica, panchine pubbliche, inferriate ed altri beni pubblici o privati, nonché legarsi o incatenarsi ad essi;
- b) collocare, affiggere o appendere alcunché su beni pubblici e, comunque, fuori dagli appositi spazi;
- c) manomettere, o in qualsiasi modo danneggiare, il suolo pubblico o di uso pubblico, le attrezzature o gli impianti su di esso o sotto di esso installati, salvo che per interventi di manutenzione eseguiti nel rispetto delle relative norme tecniche da soggetti a tale scopo autorizzati;
- d) imbrattare con scritte e disegni o danneggiare monumenti, edifici e/o mezzi pubblici oppure facciate o porte di edifici;
- e) rimuovere, spostare, manomettere, imbrattare o fare uso improprio di segnaletica stradale ed elementi d'arredo o manufatti destinati a pubblici servizi o comunque a pubblica utilità;
- f) praticare giochi sulle strade pubbliche o aperte al pubblico transito, compresi i marciapiedi e i portici, quando possono procurare danni o costituire pericolo per se' o per gli altri;
- g) lanciare sassi o altri oggetti atti ad offendere, molestare e danneggiare persone o cose;
- h) lavare veicoli, animali, indumenti o similari su suolo pubblico o utilizzando i pubblici lavatoi/fontane;
- i) bagnarsi, lavarsi o effettuare altre operazioni di pulizia personale nelle vasche, nelle fontane pubbliche o comunque utilizzare l'acqua delle fontanelle pubbliche per uso che non sia strettamente connesso al consumo personale sul posto;
- l) scaricare acque e liquidi derivanti da pulizie e lavaggi di attività commerciali, agricole e private in superfici pubbliche; gettare o immettere nelle fontane e vasche pubbliche schiume, sostanze chimiche, detriti o rifiuti di qualsiasi genere;
- m) sedersi o sdraiarsi per terra nelle strade, nelle piazze, sui marciapiedi, sotto i portici se reca intralcio e disturbo, ovvero se costituisce ostruzione alle soglie degli ingressi o se costituisce impedimento all'utilizzazione di strutture realizzate per consentire il superamento delle barriere architettoniche;
- n) soddisfare alle esigenze corporali fuori dai luoghi a ciò destinati, sputare, e comunque compiere, in luogo pubblico o in vista del pubblico, atti o esporre cose contrari alla nettezza o al pubblico decoro, o che possano recare molestia, disagio, raccapriccio o incomodo alle persone, o in ogni modo essere causa di pericoli od inconvenienti;
- o) portare all'esterno delle pertinenze dei negozi i carrelli per la spesa messi a disposizione della clientela, al fine di utilizzarli a mezzo di trasporto merce, fatto salvo il trasporto della spesa appena effettuata;
- p) introdursi e fermarsi sotto i portici, i loggiati, gli androni e le scale degli edifici aperti al pubblico per ivi mangiare, dormire e compiere atti contrari alla nettezza dei luoghi e al decoro;
- q) parcheggiare qualsiasi veicolo su aree verdi ed aiuole;
- r) calpestare aiuole;
- s) utilizzare farina, uova, gesso, vernice, schiuma e similari o altri tipi di spray contenenti sostanze infiammabili, urticanti allo scopo di creare molestia a persone, ad animali o cose, fatto salvo i casi di difesa personale;
- t) lasciare in sosta, anche se in luogo privato, veicoli con il motore acceso senza motivo apparente;
- u) percorrere portici con qualsiasi tipo di veicolo, ad eccezione dei mezzi di pulizia, dei mezzi destinati al trasporto dei bambini e delle persone aventi capacità di deambulazione sensibilmente ridotta;
- v) tenere comportamenti che configurano la fattispecie dell'utilizzo di qualunque mezzo atto a rendere difficoltoso il riconoscimento della persona, in luogo pubblico o aperto al pubblico, senza giustificato motivo, di cui all'art. 5 della Legge 152/1975 nonché per i comportamenti che configurano la fattispecie del mascheramento in luogo pubblico, di cui all'art. 85 del TULPS.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria, da euro 25,00 ad euro 500,00.

Riguardo alla violazione di cui alla lettera v) è fatto rinvio alle succitate fonti normative e ai conseguenti trattamenti sanzionatori.

Art. 6 – Emissioni di fumo ed esalazioni o polveri

Fatto salvo quanto disposto dalle norme vigenti in materia di inquinamento atmosferico, è proibito sollevare polvere, provocare emissione di fumo, pulviscolo, limature, fuliggine, vapori ed esalazioni che arrechino danno o superino la normale tollerabilità.

Coloro che, per motivo della loro attività, debbono compiere operazioni che possano sollevare polvere, provocare fumo, vapore, odori nauseabondi o che superino la normale tollerabilità devono adottare le cautele necessarie e conformi alla buona tecnica, per evitare o ridurre al minimo ogni inconveniente.

I camini ed i condotti di scarico di condotti aeriformi, gli sfiati in genere e i condizionatori d'aria, gli impianti di aspirazione di cucine, bagni e simili, devono essere installati in modo da eliminare danno e molestia alle abitazioni circostanti.

Art. 7 - Caravan, autocaravan, tende e accampamenti

In tutto il territorio comunale, compresa la sede stradale, le piazze, i parcheggi ed altre aree di uso pubblico è vietato il bivacco, da intendersi come uso improprio della strada e di sue pertinenze, a luogo di propria dimora, anche per poche ore (in modo esemplificativo, non esaustivo, predisporre sedie e tavolini, ecc.) con autocaravan, caravan, tende, furgoni ed autoveicoli in genere al di fuori delle aree a ciò destinate dal Comune.

È altresì vietato il bivacco nelle aree private, in assenza di consenso da parte del proprietario.

È in ogni caso vietato il bivacco, anche in presenza di consenso o tolleranza da parte del proprietario del fondo, qualora, per le modalità in cui viene esercitato, sia contrario al decoro o alle norme di igiene e quiete pubblica.

Nelle aree a ciò destinate dal Comune è ammessa la sosta solo di mezzi dotati di servizi igienici per un periodo di tempo non superiore alle 48 ore dal momento dell'insediamento.

Con apposito provvedimento possono essere attivati campi di sosta temporanei per motivate esigenze e per situazioni di emergenza.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 80,00 ad euro 500,00.

Art. 8 – Misure finalizzate ad una maggiore sicurezza stradale nonché ad un decoroso utilizzo del demanio comunale

In tutto il territorio comunale è fatto divieto a chiunque di fermare il veicolo per contrattare su pubblica via o su spazi pubblici prestazioni sessuali. Se il soggetto interessato è a bordo di un veicolo, la violazione si concretizza nella “fermata del veicolo” per richiedere informazioni ovvero contrattare ovvero concordare prestazioni sessuali con soggetti che esercitano l'attività di meretricio su strada che per l'atteggiamento ovvero l'abbigliamento ovvero per le modalità comportamentali manifestano comunque l'intenzione di esercitare l'attività consistente nella fornitura di prestazioni sessuali.

Consentire la salita sul proprio veicolo di uno o più soggetti come sopra identificati costituisce conferma palese dell'avvenuta violazione del presente articolo.

È fatto altresì divieto a chiunque di mostrarsi in pubblico in abiti che offendano il comune senso del pudore. Tale divieto, oltreché motivato da esigenze di tutela del decoro e della decenza, è finalizzato alla riduzione della domanda di prestazioni sessuali, con conseguente interferenza con il regolare andamento del traffico e della sicurezza della circolazione veicolare.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria determinata con apposita deliberazione della Giunta Comunale.

Art. 9 - Manutenzione e decoro degli edifici.

I proprietari, i locatari e i concessionari di edifici sono tenuti a:

- a) provvedere alla decorosa manutenzione e alla pulizia delle facciate, delle serrande, degli infissi e delle tende esterne, nonché a provvedere alla manutenzione e conservare correttamente le coperture, i cornicioni, gli intonaci, i rivestimenti, al fine di garantire la sicurezza strutturale ed il decoro dell'immobile;
- b) provvedere alla conservazione e pulizia delle targhe dei numeri civici, ove esistenti;
- c) mantenere gli edifici in buono stato di manutenzione in modo da evitare l'irregolare caduta dell'acqua piovana;

d) provvedere alla pulizia e manutenzione delle aree condominiali, dei cortili, in particolare di quelle visibili da spazi pubblici o di pubblico passaggio;

e) adottare tutte le cautele necessarie ad impedire a terzi non autorizzati l'accesso agli immobili inutilizzati;

I proprietari, gli affittuari, i frontisti e tutti coloro che hanno un diritto reale di godimento su coperture di canali e pubbliche fognature, devono mantenerle sgombre da rifiuti o materiali di ogni genere, garantendo comunque l'accesso al Comune e ad imprese designate dal Comune per ispezioni e manutenzioni dei manufatti idraulici in questione.

E' vietato stendere ed appendere biancheria o panni fuori dalle finestre, fuori dai terrazzi e dai balconi prospicienti la pubblica via o in pubbliche piazze in occasione delle manifestazioni pubbliche e istituzionali.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria, da euro 25,00 ad euro 500,00.

Art. 10 - Pulizia e manutenzione delle aree verdi

I proprietari e i conduttori di terreni, giardini, orti, aree verdi in genere, ubicate all'interno del centro abitato e comunque confinanti con strade pubbliche o fondi sui quali insistono civili abitazioni o fabbricati in genere, hanno l'obbligo di mantenere gli stessi in condizioni decorose, effettuandone con cadenza periodica la manutenzione, la pulizia, lo sfalcio di erba e ramaglie, evitando accumuli di materiali e di macchinari in disuso di qualsiasi tipo (es. attrezzature, materiali edili ecc).

Sono altresì tenuti ad effettuare le debite operazioni di disinfezione e derattizzazione ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria, da euro 25,00 ad euro 500,00, con l'obbligo di ripristino delle condizioni di decoro. In caso di inottemperanza all'ordine di rimessa di ripristino entro dieci giorni dalla data della contestazione, sarà emanata ordinanza di esecuzione dei lavori necessari, con previsione di intervento sostitutivo coattivo, con spese a carico del trasgressore.

Art. 11 - Nettezza del suolo e dell'abitato

E' fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie mediante l'utilizzazione di strutture collocate, anche temporaneamente su aree o spazi pubblici, o di uso pubblico, di provvedere alla costante pulizia del suolo occupato e dello spazio circostante, sino ad una distanza non inferiore a due metri dall'inizio dell'occupazione stessa.

E' fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie in locali prospicienti sulla pubblica via, o ai quali si accede dalla pubblica via, di provvedere alla costante pulizia del tratto di suolo pubblico e/o marciapiede sul quale l'esercizio prospetta o dal quale si accede.

E' fatto obbligo ai titolari di bar, ristoranti, supermercati e simili pubblici esercizi di provvedere alla costante pulizia delle aree pubbliche, degli spazi od aree private soggette a pubblico passaggio o comunque di uso pubblico, antistanti l'immobile per una distanza di 5 metri dai muri perimetrali e dalle aree occupate dal medesimo esercizio, avendo cura in particolare di raccogliere i rifiuti eventualmente abbandonati dagli avventori.

I proprietari o amministratori o conduttori di immobili devono provvedere al mantenimento della pulizia del tratto di marciapiede prospiciente l'immobile stesso, compreso lo sgombero della neve e lo sfalcio dell'erba. Qualora ciò non sia obiettivamente possibile, è fatto obbligo agli stessi di segnalare la circostanza ai competenti uffici comunali.

I proprietari di aree private confinanti con pubbliche vie non recintate hanno l'obbligo di provvedere alla costante pulizia delle medesime ed allo sgombero dei rifiuti che su di esse siano stati depositati.

Nell'esecuzione delle operazioni di pulizia di cui ai commi precedenti, è vietato trasferire i rifiuti, foglie, ramaglie sulla pubblica via e ostruire tombini e caditoie.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria, da euro 80,00 ad euro 500,00.

Art. 12 – Attività con materiali di facile dispersione

Durante le attività di demolizione dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti (innaffiamento, copertura ecc.) volti a prevenire la dispersione nell'aria di polveri moleste.

Il trasporto di qualsiasi materiale di facile dispersione, come rena, calcina, terre, detriti, ramaglie, sostanze in polvere, liquidi, semi-liquidi, e simili, deve essere effettuato su veicoli adatti, ed il carico dovrà essere convenientemente coperto, in modo da evitare la dispersione nell'atmosfera e sul suolo pubblico.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria, da euro 25,00 ad euro 500,00 nonché la sanzione accessoria della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 13 - Modalità di utilizzo del composter domestico

Coloro che utilizzano il composter per la frazione di rifiuto umido dovranno posizionare il contenitore ad almeno m 2,00 dal confine di proprietà e a m 4,00 dagli edifici, salvo accordi con i confinanti.

Nel caso di aree private di proprietà condominiale con utilizzo di un composter fra più utenti, dovrà essere nominato un responsabile che dovrà assumere l'obbligo di controllare il buon utilizzo del contenitore in base alle norme igieniche e a quelle specifiche previste per il compostaggio domestico.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria, da euro 25,00 ad euro 500,00.

Art. 14 – Modalità di utilizzo dei parchi pubblici

In tutti i parchi e giardini pubblici del Comune è fatto divieto di:

- a) accedere e sostare con veicoli a motore, biciclette e mezzi simili;
- b) effettuare giochi e attività ludiche incompatibili con il corretto uso o la conservazione delle aree verdi nel territorio comunale, al di fuori delle aree appositamente previste;
- c) disturbare in qualsiasi modo la tranquillità delle persone che beneficiano di tali aree;
- d) eseguire qualsiasi attività molesta e rumorosa durante le fasce orarie indicate dal Regolamento acustico vigente nell'Ente come quelle in cui si impone il rispetto del silenzio. In caso di mancata previsione di tali fasce orarie, si considereranno le seguenti:
Ora solare: dalle ore 13:00 alle ore 15:00 e dalle ore 22:00 alle ore 08:00;
Ora legale: dalle ore 13:00 alle ore 15:00 e dalle 23 alle 8.00 (ora legale);
- e) affiggere ad alberi ed arbusti chiodi, incidere la corteccia, fare legature, affiggere cartelli pubblicitari o di qualsiasi altro tipo, se non autorizzati, cogliere fiori, strappare erba o danneggiare le piante ed aiuole in qualsiasi modo;
- f) utilizzare i giochi per bimbi per le persone con più di 14 anni se non diversamente disposto;
- g) manomettere recinzioni, tabelle, panchine, giochi per bimbi ed ogni altra installazione;
- h) danneggiare panchine, recinzioni o altri beni pubblici o tenere comportamenti non consoni all'uso del bene pubblico (salire con i piedi, imbrattare panchine etc.);

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria, da euro 25,00 ad euro 500,00.

Art. 15 - Sgombero neve

Fatte salve diverse disposizioni emanate dalla Amministrazione Comunale, la neve rimossa da cortili o altri luoghi privati non deve, in alcun caso, essere sparsa e accumulata sul suolo pubblico.

I proprietari, gli amministratori o i conduttori di edifici a qualunque scopo destinati, durante o a seguito di nevicate, hanno l'obbligo di sgomberare dalla neve e dal ghiaccio i passi carrai nonché i tratti di marciapiede ed i passaggi pedonali lungo tutta la proprietà degli edifici e dei negozi, anche se ricadenti su suolo pubblico.

Qualora ciò non sia obiettivamente possibile, è fatto obbligo agli stessi segnalare la circostanza ai competenti uffici comunali.

I proprietari, gli amministratori o i conduttori di edifici a qualunque scopo destinati, devono altresì provvedere alla tempestiva rimozione dei ghiaccioli formati sulle grondaie, sui balconi o terrazzi, o su altre sporgenze, nonché di tutti i blocchi di neve o di ghiaccio aggettanti, per scivolamento oltre il filo delle gronde o da balconi, terrazzi od altre sporgenze, su suolo pubblico e privato, onde evitare pregiudizi alla sicurezza di persone e cose.

Quando si renda necessario procedere alla rimozione della neve da tetti, terrazze, balconi o in genere da qualunque posto elevato, la stessa deve essere effettuata senza interessare il suolo pubblico, nel rispetto di tutte le norme di sicurezza.

Qualora ciò non sia obiettivamente possibile, le operazioni di sgombero devono essere eseguite delimitando preliminarmente ed in modo efficace l'area interessata ed adottando ogni possibile cautela, non esclusa la presenza al suolo di persone addette alla vigilanza.

I proprietari di piante i cui rami aggettano direttamente su aree di pubblico passaggio devono provvedere all'asportazione della neve ivi depositata.

E' fatto obbligo ai proprietari o amministratori o conduttori di stabili a qualunque scopo destinati di segnalare tempestivamente qualsiasi pericolo con transennamenti opportunamente disposti.

I privati che provvedono ad operazioni di sgombero della neve dal suolo pubblico nell'ammassare la neve non devono in alcun modo ostacolare la circolazione pedonale e veicolare, ed il movimento delle attrezzature destinate alla raccolta dei rifiuti.

E' fatto obbligo ai frontisti, inoltre, pulire i marciapiedi e liberare le caditoie.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria, da euro 25,00 ad euro 500,00.

Art. 16 - Rami e siepi

I proprietari dei fondi confinanti con le aree pubbliche devono mantenere le siepi ed i rami che si protendono oltre il confine di proprietà in modo da non restringere o danneggiare la strada, la relativa visibilità e la circolazione, e comunque in modo da non nascondere o compromettere la leggibilità della segnaletica stradale. Devono altresì provvedere nel più breve tempo possibile a rimuovere alberi o ramaglie di qualsiasi specie e dimensione che, per effetto delle intemperie o per qualsiasi causa, vengano a costituire pericolo per le aree di proprietà pubblica;

Si possono ammettere sporgenze di rami con altezza superiore ai m 3,00, al di sopra del marciapiede, e m 5,00 se sporgono sopra la carreggiata, purché non rappresentino un pericolo di caduta a terra neanche in caso di sovraccarico di neve o in presenza di forte vento e purché i proprietari delle piante suddette provvedano periodicamente alla pulizia dei marciapiedi e delle aree adibite a pubblico transito antistanti la loro proprietà, nonché delle caditoie ivi presenti.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria, da euro 25,00 ad euro 500,00. In caso di inottemperanza, entro dieci giorni dalla data della contestazione, sarà emanata ordinanza di esecuzione dei lavori necessari, con previsione di intervento sostitutivo coattivo da parte dell'organo comunale, con spese a carico del trasgressore.

Art. 17- Ripari ai pozzi, cisterne e simili

Tutti i pozzi, le cisterne, le vasche e simili devono avere le bocche e le sponde munite di parapetto con sportello ordinariamente chiuso ed altri ripari atti ad impedire che vi cadano persone, animali, oggetti o materiali di qualsiasi natura.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria, da euro 25,00 ad euro 500,00.

Art. 18 - Operazioni scomode svolte all'aperto

E' fatto obbligo a chiunque proceda a verniciare porte, finestre e cancellate o imbiancare facciate o muri di recinzione, di apporre ripari e segnalazioni per evitare danni ai passanti.

Nei cantieri edili, le operazioni di sabbiatura dovranno essere condotte solo a seguito dell'uso di strumenti e/o modalità (es. teli di protezione sulle impalcature, sistemi con getto d'acqua, etc.) idonei a limitare la dispersione di polveri nell'ambiente esterno, in modo particolare nelle strade o in altre proprietà.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria, da euro 25,00 ad euro 500,00.

Art. 19 - Depositi esterni

E' vietato l'abbandono allo scoperto di contenitori di ogni forma, natura e dimensione ove possa raccogliersi e ristagnare acqua piovana. Ove si tratti di contenitori non abbandonati, bensì sotto il

controllo del proprietario è fatto obbligo di mantenere gli stessi puliti e comunque chiusi mediante teli, rete zanzariera, o coperchi a tenuta.

Presso le attività industriali, artigianali e commerciali gli eventuali depositi all'aperto devono essere collocati in modo decoroso e consono all'ambiente circostante, curando in particolare l'ordine, la pulizia delle aree ed impedendo il formarsi di accumuli d'acqua stagnante.

Coloro che detengono per fini commerciali o ad altro titolo, anche temporaneamente, pneumatici devono stoccare gli stessi in modo da evitare la formazione di raccolte di acqua piovana;

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria, da euro 25,00 ad euro 500,00.

TITOLO III°: SOMMINISTRAZIONE E CONSUMO DI BEVANDE ALCOLICHE, QUIETE PUBBLICA ED ATTIVITA' VARIE

Art. 20 – Divieto di uscita da locali di somministrazione bevande con bicchieri o similari

E' fatto obbligo a tutti i titolari di esercizi pubblici o comunque soggetti autorizzati alla somministrazione, di impedire l'uscita dal proprio locale o dalle pertinenze del proprio locale, ivi compresi gli spazi esterni autorizzati, di oggetti di vetro o ceramica, o comunque potenzialmente contundenti (bottiglie, bicchieri, tazze, ecc...).

La violazione del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria, da euro 80,00 ad euro 500,00.

Art. 21- Disturbo alla pubblica quiete

Nei centri abitati e non sono vietati:

- le grida, gli schiamazzi, i canti sia di persone singole che di gruppi o comitive, in particolare durante le fasce orarie indicate dal Regolamento acustico vigente nell'Ente come quelle in cui si impone il rispetto del silenzio. In caso di mancata previsione di tali fasce orarie, si considereranno le seguenti:

Ora solare: dalle ore 13:00 alle ore 15:00 e dalle ore 22:00 alle ore 08:00;

Ora legale: dalle ore 13:00 alle ore 15:00 e dalle 23 alle 8.00 (ora legale

- fuochi d'artificio o simili se non regolarmente autorizzati
- la riproduzione di musica a volume sostenuto ed ogni altro tipo di disturbo alla quiete pubblica;
- L'utilizzo di mezzi rumorosi.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria, da euro 25,00 ad euro 500,00; se la violazione avviene nelle ore notturne la sanzione è aumentata nel minimo ad euro 80,00.

Qualora gli schiamazzi siano imputabili ad avventori in entrata e uscita da pubblico esercizio in orario serale/notturno, il reiterato accertamento della violazione prevista dal presente articolo comporta il provvedimento di anticipazione dell'orario di chiusura del pubblico esercizio coinvolto, in deroga alle disposizioni generali, nonché l'applicazione della suddetta sanzione anche al proprietario dell'esercizio pubblico, in caso di impossibilità di identificare l'avventore responsabile.

Art. 22 – Occupazioni con spettacoli viaggianti

La occupazione di aree per l'allestimento di attività di spettacolo viaggiante può avvenire solo sulle aree a tal fine preliminarmente determinate e dopo aver ottenuto preventiva autorizzazione da parte dell'ufficio comunale competente.

Art. 23 – Occupazioni con strutture pubblicitarie

Fermo restando quanto in proposito disposto dal Codice della Strada e quanto prescritto dal Regolamento comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni nessuna struttura a supporto, di mezzi pubblicitari di qualsiasi tipo o dimensione può essere collocata, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici o d'uso pubblico senza preventiva specifica autorizzazione per l'occupazione.

Art. 24 - Disciplina della mendicizia nel territorio comunale

L'accattonaggio è vietato su tutto il territorio comunale.

Ogni effettiva condizione di indigenza, rilevata dagli organi competenti dovrà essere tempestivamente segnalata ai Servizi Sociali del Comune, al fine di porre in atto idonei e tempestivi interventi assistenziali;

Chiunque viola le disposizioni del secondo comma del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria, da euro 25,00 ad euro 500,00.

Art. 25 - Disciplina dei mestieri girovaghi

L'esercizio dei mestieri girovaghi di suonatore, cantante e simili è consentito nelle aree pedonali pubbliche per il tempo strettamente necessario all'esibizione ed avvenga senza recare intralcio o fastidio alla circolazione pedonale.

Tale attività è però vietata:

- a) nei pressi delle scuole durante il regolare svolgimento delle lezioni;
- b) nelle immediate vicinanze di chiese, uffici pubblici ove possano costituire disturbo per chi lavora o studia.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria, da euro 25,00 ad euro 500,00.

Art. 26 - Divieto dell'esercizio del mestiere girovago del cosiddetto "lavavetri" e "distributore ambulante di fiori ed altri beni"

E' vietato su tutto il territorio comunale l'esercizio del mestiere girovago di "lavavetri", sia sulla carreggiata che fuori di essa.

E' vietato su tutto il territorio comunale l'esercizio del mestiere girovago di "distributore ambulante di fiori od altri beni", ovvero di attività dirette alla raccolta di denaro in cambio di beni (fiori, gadgets ecc.), se non per raccolte fondi attivate da associazioni senza scopo di lucro in occasioni di particolari ricorrenze.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria, da euro 25,00 ad euro 500,00.

Art. 27 - Esposizione di materiale pornografico

In tutto il territorio è vietato esporre materiale a contenuto pornografico.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria, da euro 80,00 ad euro 500,00.

Art. 28- Contrassegni del Comune

E' vietato usare lo stemma del Comune, nonché la denominazione ed il logo di uffici e servizi comunali per contraddistinguere esercizi industriali, commerciali o imprese di qualsiasi genere, che non siano in gestione diretta dall'Amministrazione comunale o previo accordo con la stessa.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria, da euro 80,00 ad euro 500,00.

Art. 29- Luminarie

La collocazione di luminarie lungo una via pubblica o in direzione di essa, sempre che si tratti di elementi decorativi ispirati alla festività e privi di qualsiasi riferimento pubblicitario, è soggetta ad autorizzazione.

Non sono soggette ad autorizzazione le altre tipologie di illuminazioni allestite all'interno delle proprietà private (ad esempio in occasione delle feste natalizie).

Chiunque sia incaricato di eseguire i lavori è tenuto a presentare al Comune una dichiarazione sottoscritta da un tecnico qualificato abilitato all'installazione di impianti elettrici, che attesti la rispondenza degli impianti e delle installazioni alle norme di sicurezza CEI, con particolare riferimento alle soluzioni adottate contro il rischio di scariche dovute ad accidentale dispersione di corrente ed alla tenuta degli occhielli e delle funi anche preesistenti, sottoposte a peso aggiuntivo. In assenza di tale dichiarazione gli impianti non possono essere installati.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria, da euro 25,00 ad euro 500,00.

Art. 30- Addobbi e festoni senza fini pubblicitari

Non è richiesta alcuna autorizzazione per collocare nelle strade o piazze e sulle facciate degli edifici addobbi, stendardi e festoni privi di messaggi pubblicitari in occasione di cerimonie religiose e civili per tutta la loro durata, fatto salvo il rispetto di quanto previsto dal comma 2) del precedente articolo e che siano di intralcio alla normale circolazione dei mezzi.

Le spese per la collocazione, il funzionamento e la rimozione degli impianti, nonché le spese per gli interventi di ripristino in caso di danneggiamenti, sono a carico dei soggetti che ne effettuano il montaggio. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria, da euro 25,00 ad euro 500,00.

PARTE II
DISPOSIZIONI DI POLIZIA RURALE
TITOLO I° DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 31- Ambito di applicazione

Le norme della Parte II del presente regolamento disciplina il servizio di Polizia Rurale per il territorio comunale facente parte della zona rurale così come definita e classificata dal PAT vigente, nel rispetto delle norme sanitarie, di igiene pubblica, di prevenzione incendi e delle altre norme vigenti.

Art. 32 - Il servizio di Polizia Rurale

Il Servizio di polizia rurale consiste nel complesso di funzioni espletate per assicurare nell'ambito del territorio di cui all'art. 1 l'applicazione e l'osservanza delle norme comunitarie, delle leggi e dei regolamenti dello Stato, della Regione Veneto, nonché delle norme comunali, al fine di coniugare l'esercizio dell'attività agricola con il rispetto e la tutela dell'ambiente e degli ecosistemi, in sintonia con i principi dello sviluppo sostenibile nonché del diritto di proprietà, nell'interesse generale della cultura, della tradizione agraria e della vita sociale delle campagne.

Art. 33 - Organi preposti all'espletamento del servizio

Il Servizio di polizia rurale fa capo al Comando di Polizia Locale ed i relativi controlli in materia vengono svolti dalla Polizia Locale e dagli ufficiali ed agenti di Polizia Giudiziaria di cui all'art. 57 del c.p.p. nell'ambito delle rispettive mansioni.

Art. 34 - Poteri del Sindaco e dei responsabili

Fatte salve le sanzioni previste da leggi e regolamenti dello Stato e della Regione e da altre norme gerarchicamente sovraordinate a quelle comunali, le ordinanze finalizzate all'applicazione ed al rispetto delle norme del presente Regolamento sono emanate dal Responsabile dell'Area competente. Spettano al Sindaco i poteri straordinari previsti ai sensi degli articoli 50 a 54 del D. Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, dalle leggi e regolamenti dello Stato e della Regione e da altre norme gerarchicamente sovraordinate a quelle comunali.

TITOLO II° DISPOSIZIONI DI POLIZIA RURALE

Art. 35- Accensione di fuochi

Su tutto il territorio comunale è vietato bruciare materiali che possono provocare fumi tossici e nocivi/o che superino il limite della normale tollerabilità o comunque accendere fuochi durante i periodi di massima pericolosità per gli incendi boschivi, decretati dalla Regione Veneto.

Fatte salve le disposizioni normative di rango superiore, in particolare l'art. 674, seconda parte, del Codice Penale (emissioni di fumi atti a molestare persone), è ammessa la sola combustione controllata sul luogo di produzione di materiale esclusivamente vegetale naturale, derivante da attività agricole o da attività di manutenzione di orti o giardini privati, effettuata secondo le normali pratiche e consuetudini.

È vietata l'accensione di fuochi in centro abitato e comunque in zone densamente abitate.

La combustione deve avvenire nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- le attività devono essere effettuate in cumuli di dimensione limitata;
- durante tutte le fasi dell'attività e fino all'avvenuto spegnimento del fuoco deve essere assicurata costante vigilanza da parte del produttore o del conduttore del fondo o di persona di sua fiducia ed è vietato abbandonare la zona fino alla completa estinzione di focolai e braci;
- la combustione deve avvenire a distanze stabilite da specifici provvedimenti comunali.
- l'operazione deve svolgersi nelle giornate in assenza di vento e preferibilmente umide, secondo quanto verrà disposto dai provvedimenti emanati dagli organi competenti;
- il terreno su cui si esegue abbruciamento deve essere circoscritto ed isolato con mezzi efficaci ad evitare l'insorgere ed il propagarsi del fuoco, in particolare deve realizzarsi una fascia di larghezza non inferiore a 5 metri priva di vegetazione;
- per l'accensione dei fuochi non deve essere impiegato combustibile quale gasolio, olio etc;
- le ceneri derivanti dalla combustione del materiale vegetale di cui al presente articolo sono recuperate per la distribuzione sul terreno a fini nutritivi o ammendanti.

L'uso di bracieri, griglie, forni, caminetti e barbecue è vietato su aree pubbliche, salvo in quelle appositamente attrezzate da parte dell'Amministrazione stessa.

Chiunque viola le disposizioni previste ai commi sopra citati è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria, da euro 80,00 ad euro 500,00.

Art. 36 – Fossati, canali, scoli

È vietato sbarrare, intercettare o costruire qualsiasi opera sui corsi d'acqua superficiali, canali e fosse senza l'autorizzazione della competente Autorità.

In tale evenienza l'Autorità preposta può far sospendere l'esecuzione dei lavori che ostacolano il naturale deflusso delle acque e ordinare il ripristino dello stato preesistente, nonché disporre i lavori necessari per lo scolo permanente delle acque fatti salvi i procedimenti penali, quando previsti.

In prossimità dei corsi d'acqua è vietato il deposito ancorché temporaneo di materiali che potrebbero disperdersi nel corso d'acqua stesso.

È fatto obbligo mantenere in condizioni di funzionalità ed efficienza le condotte di cemento sottostanti i passi privati, le sponde private dei fossati dei canali di scolo e di irrigazione privati adiacenti le strade comunali e le aree pubbliche, al fine di garantire il libero e completo deflusso delle acque ed impedire che la crescita della vegetazione ostacoli la visibilità e percorribilità delle strade.

I proprietari, gli affittuari, i frontisti e tutti coloro che hanno un diritto reale di godimento su coperture di canali e pubbliche fognature, devono mantenerle sgombre da rifiuti o materiali di ogni genere, garantendo comunque l'accesso al Comune e ad imprese designate dal Comune per ispezioni e manutenzioni dei manufatti idraulici in questione.

I proprietari, gli affittuari, i frontisti e tutti coloro che hanno un diritto reale di godimento sui terreni devono mantenere in condizioni di funzionalità ed efficienza le sponde proprie dei fossati dei canali di scolo e di irrigazione privati adiacenti le strade comunali e le aree pubbliche, al fine di garantire il libero e completo deflusso delle acque.

I proprietari o i conduttori a qualsiasi titolo dei terreni o delle aree scoperte fuori e dentro l'abitato, qualunque ne sia l'uso e la destinazione, li devono conservare costantemente liberi da impaludamenti

adottando le misure più idonee o provvedendoli, quando occorra, dei necessari canali di scolo e mantenendo sempre, questi ultimi, in buono stato di manutenzione o pulizia.

Sono fatte salve impossibilità dovute a condizioni di inefficienza naturale del reticolo idrografico tali da non consentire gli interventi di cui sopra. Così pure i proprietari, i conduttori o gli utenti delle gore, canali artificiali e fossi, compresi i consorzi di bonifica, dovranno spurgarli e/o riaffossarli periodicamente in modo da garantire la loro originaria capacità idraulica.

Lungo i corsi d'acqua in manutenzione al Consorzio di Bonifica, eventuali nuovi impianti di vigneti o di rimboschimento dovranno essere posti ad una distanza di metri 5,00 dal ciglio.

Le piante esistenti lungo i cigli dei suddetti corsi d'acqua sono tollerate. Le nuove piante dovranno essere piantate ad una distanza minima di ml. 10 per consentire la regolare esecuzione degli interventi manutentivi del corso d'acqua.

Le tombinature di fossi privati in zona agricola potranno essere effettuate dopo avere ottenuto il parere favorevole dell'Amministrazione Comunale e del Consorzio di Bonifica competente.

Per quanto riguarda i corsi d'acqua in manutenzione al Consorzio sia di irrigazione che di bonifica, eventuali tombinature devono essere preventivamente autorizzate dal Consorzio stesso.

Lungo i corsi d'acqua in manutenzione al Consorzio di Bonifica, sia demaniali che privati, i frontisti devono mantenere libera da qualsiasi ostacolo una fascia di terreno di almeno 5,00 metri per consentire il passaggio dei mezzi meccanici consortili impiegati nei periodici lavori di manutenzione dei corsi d'acqua.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria, da euro 25,00 ad euro 500,00.

Art. 37 - Modalità di esercizio del pascolo.

I proprietari e i conduttori di mandrie e greggi, oltre alle disposizioni contenute nel presente regolamento, sono tenuti ad osservare le norme delle leggi nazionali e regionali vigenti, nonché le disposizioni eventualmente emanate in materia dagli organi competenti e degli altri regolamenti che avessero attinenza con il presente.

Per le strade il bestiame deve essere guidato e custodito da persone capaci ed in numero sufficiente, in modo da impedire che, con lo sbandamento o la fuga, rechi danni ai fondi limitrofi alle strade, molestia ai passanti ed intralcio al traffico.

Per quanto concerne il pascolo su aree di proprietà del Demanio Acque Pubbliche o su argini e sponde di canali pertinenti alla Bonifica si rimanda a quanto stabilito dall'art. n. 134 del R.D.L. n. 368 del 08/05/1904.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria, da euro 25,00 ad euro 500,00.

Art. 38 - Introduzione di animali e pascolo abusivo.

E' vietato il pascolo di bestiame di qualsiasi sorta lungo i cigli, le scarpate ed i fossi laterali alle strade pubbliche.

Nei fondi aperti non potrà tenersi pascolo di bestiame senza la conveniente custodia e le cautele necessarie ad impedire danni.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria, da euro 25,00 ad euro 500,00.

Art. 39 - Casi di chiusura obbligatoria di pascoli.

Nel caso di terreni che non siano chiusi da ogni parte, mediante muri, recinzioni o siepi e che non abbiano gli ingressi sbarrati in modo da rendere impossibile l'uscita del bestiame è proibito lasciare sciolti equini, bovini, suini, o altri animali che abbiano l'istinto di cozzare, calciare o mordere.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria, da euro 25,00 ad euro 500,00.

Art. 40 - Pascolo in ore notturne.

Il pascolo durante le ore notturne è consentito soltanto nei fondi interamente chiusi da recinti fissi tali da evitare i danni che, per lo sbandamento del bestiame, potrebbero derivare a persone, veicoli o alle proprietà circostanti.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria, da euro 25,00 ad euro 500,00.

Art. 41 - Transito del bestiame.

Fatto salvo quanto stabilito dalle norme di Polizia Veterinaria, sanitarie e da quanto previsto dal Codice della Strada, coloro che debbono transitare sul territorio con bestiame, non possono per nessun motivo deviare dalla strada principale più breve, né soffermarsi all'aperto né lasciare gli animali a brucare lungo le rive dei fossi e delle scarpate stradali. Sono proibite le grida e gli atti che possono spaventare gli animali o mettere in pericolo la sicurezza delle persone.

Nei boschi chiusi al pascolo, anche se propri e nei vivai forestali è vietato far transitare o comunque immettere animali.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria, da euro 25,00 ad euro 500,00.

Art. 42 - Tutela delle api e degli altri insetti pronubi.

Durante il periodo di fioritura delle colture arboree da frutto e di altre specie frequentate da api e da insetti pronubi, è vietato, secondo le disposizioni stabilite dagli enti competenti, distribuire sulle colture sostanze antiparassitarie tossiche nei confronti di tali insetti.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria, da euro 25,00 ad euro 500,00.

Art. 43 - Cartelli per esche avvelenate.

È fatto obbligo a chi distribuisce a fini antiparassitari, di derattizzazione e disinfestazione, esche avvelenate, tossiche nei confronti dell'uomo e degli animali domestici, di affiggere o esporre in modo visibile, ai limiti dell'area interessata, cartelli recanti ben visibile la scritta "Esche avvelenate" o simili. Eventuali trattamenti antiparassitari effettuati su frutteti con frutta prossima a maturazione andranno segnalati a mezzo cartelli con scritta "coltura trattata con antiparassitari".

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria, da euro 25,00 ad euro 500,00.

Art. 44 – Modalità di impiego degli antiparassitari.

Nel corso del trattamento con prodotti antiparassitari (insetticidi, fungicidi, diserbanti, anticrittogamici, ecc.) si deve evitare che le miscele raggiungano edifici ed aree pubbliche e private, strade e colture attigue.

Nel caso si verificasse uno sconfinamento di fitofarmaci in fondo altrui, nonostante le cautele adottate, l'operatore deve comunicare immediatamente ai proprietari dello stesso il tipo di prodotto utilizzato ed il relativo tempo di carenza.

L'erogazione di antiparassitari va effettuata attenendosi scrupolosamente alle indicazioni espresse sull'etichetta del presidio sanitario ed è consentita con l'uso di atomizzatori e nebulizzatori solo a distanze superiori a 20 m. da abitazioni, edifici e luoghi pubblici comprese le relative pertinenze. Per distanze inferiori, il trattamento è consentito unicamente con mezzi manuali (lance). In ogni caso i trattamenti devono essere effettuati in assenza di vento avendo cura di indirizzare il getto in direzione opposta all'abitato.

L'operatore deve altresì impedire che, durante i trattamenti, il getto raggiunga persone o mezzi lungo le strade pubbliche, piste ciclabili e lungo qualsiasi altro percorso; qualora ne ravvisi il rischio deve interrompere temporaneamente il trattamento. In particolare lo spargimento di antiparassitari (insetticidi, fungicidi, diserbanti, anticrittogamici, ecc.) dovrà essere effettuato in maniera da mantenere una fascia di rispetto o capezzagna larga almeno m 1,00 misurati a partire dal ciglio esterno della strada ovvero dal ciglio esterno della scarpata stradale a monte e dal piede della scarpata a valle.

In presenza di siepi, alberi isolati, filari di alberi e boschi posti in prossimità di terreni lavorativi e/o ricompresi negli stessi, la distanza di almeno m 1,00 deve essere misurata dalla proiezione delle chiome della siepe sul terreno o dal piede degli alberi.

I frontisti di fossi, corsi d'acqua o canali pubblici dovranno effettuare lo spargimento di antiparassitari (insetticidi, fungicidi, diserbanti, anticrittogamici, ecc.) in maniera da mantenere una fascia di rispetto o capezzagna larga almeno m 0,50 misurati a partire dal ciglio di sponda o dal piede esterno dell'argine.

Tali limitazioni non si applicano alla manutenzione delle piste ciclabili e percorsi pedonali effettuata da parte dell'autorità competente o dai soggetti da essi incaricati.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria, da euro 25,00 ad euro 500,00.

TITOLO III° CUSTODIA, PROTEZIONE E TUTELA DEGLI ANIMALI

Art. 45 – Custodia e tutela degli animali

Chiunque detiene un'animale dovrà:

- a) assicurarne la buona tenuta, averne cura e rispettare tutte le norme dettate per la tutela ed il benessere dell'animale, nonché nel rispetto del vicinato;
- b) adottare tutte le cautele necessarie per evitare che l'animale tenuto possa disturbare di continuo;
- c) far visitare e curare l'animale dai medici veterinari ogni qualvolta si renda necessario;
- d) assicurarsi che sia tenuto in spazi adeguati alla taglia, in condizioni di sufficiente luminosità, e salubrità dell'ambiente;
- e) qualora l'animale sia tenuto all'esterno, assicurare un riparo idoneo e di dimensioni adeguate a quelle dell'animale stesso;
- f) mettere in atto tutte le misure necessarie al fine di evitare che il proprio animale possa in qualche modo pregiudicare o arrecare danni alla salute e alla sicurezza di altre persone e/o animali;

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria, da euro 80,00 ad euro 500,00.

Il Sindaco può, con specifica Ordinanza, ordinare l'allontanamento di quegli animali che, in modo insistente e inequivocabile, arrecano disturbo o siano pericolosi per il vicinato.

Il trasferimento coattivo dell'animale è effettuato presso una struttura idonea, con spese a carico del proprietario.

Art. 46 - Detenzioni di cani od altri animali

La custodia, anche momentanea, di animali su balconi, terrazzi e simili, deve essere eseguita evitando danno o molestia ai passanti e agli inquilini dei piani inferiori, in particolare mediante scolo di deiezioni, perdita di pelo ecc. e nella salvaguardia del benessere dell'animale.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria, da euro 25,00 ad euro 500,00.

Art. 47 - Obbligo di raccolta delle deiezioni solide e tutela del patrimonio pubblico

E' fatto obbligo agli accompagnatori di adoperarsi affinché i cani ed altri animali non compromettano in qualunque modo l'integrità, il valore e il decoro di qualsiasi area, struttura, infrastruttura o manufatto, mobile e immobile.

I proprietari o detentori a qualsiasi titolo di cani ed altri animali, fatta eccezione per i conduttori di cane-guida, hanno l'obbligo di raccogliere immediatamente le deiezioni solide prodotte dagli stessi sull'intero territorio comunale ed a depositarli, con idonei involucri o sacchetti chiusi a provata tenuta all'acqua, negli appositi cestini stradali -se presenti- per la raccolta dei rifiuti e di impedire le deiezioni liquide sulle soglie delle abitazioni, attività commerciali, uffici pubblici e veicoli in sosta.

I proprietari o detentori di cani o altri animali che si trovano con i propri animali su tutto il territorio comunale devono essere sempre forniti di strumenti idonei a raccogliere eventuali deiezioni prodotte dai loro animali, quali sacchetti di carta o altre attrezzature necessarie. Il possesso di tali attrezzi dovrà essere dimostrato, a richiesta, agli organi preposti alla vigilanza.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 80,00 ad euro 500,00. In particolare le disposizioni di cui al comma 3 sono applicabili per la mera mancanza di idonea attrezzatura, idonea alla pulizia, anche se il proprio animale non ha sporcato il luogo pubblico o aperto al pubblico. Qualora il trasgressore non ottemperi all'invito di asportare le deiezioni solide dai luoghi pubblici precedentemente indicati, non provvedendo alla pulizia del luogo, sarà soggetto ad una ulteriore sanzione amministrativa da euro 80,00 ad euro 500,00.

I proprietari saranno considerati responsabili di eventuali danni alle persone e/o cose causate dal mancato rispetto delle norme sopra citate e delle altre che disciplinano la custodia di animali.

TITOLO IV°: DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 48 - Abrogazioni di norme

Sono abrogati tutte le disposizioni regolamentari e le Ordinanze precedentemente in vigore sulle materie oggetto del presente regolamento.